

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124 DEL 23-01-2023

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Ammissione alla massa passiva di crediti erariali dell'Agenzia delle Entrate ed autorizzazione pagamento di avviso di liquidazione di imposta di registro 2019/002/SC/000002120/0/003 e nr.2019/007/SC/000000753/0/002 .

l'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 17:50, si è riunita in videoconferenza, in conformità alla deliberazione n.76 del 31/3/2022, la Commissione straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con PR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio,(Presidente);
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente);
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante).

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

REMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002217/2023 del 24/01/2023
Firmatario: Antonio Coscarelli, ANTONIETTA CHIELLINO, VINCENZO ALOE

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e pertanto si ferma alla data del 31 dicembre 2019;

VISTI

l'avviso di liquidazione di imposta n.2019/002/SC/000002120/0/003, emesso dal Direttore Provinciale di Catanzaro dell'Agenzia delle Entrate in data 09/11/2022, a carico del Comune di Belvedere Marittimo per: *"Imposta principale di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n.2120/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, nell'ambito del procedimento vertente tra le seguenti parti: ASP Cosenza/Barone Antonio + Comune di Belvedere Marittimo"*(Sentenza civile n.2120/2019 del 6/11/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro), di complessive €.200,00;

L'avviso di liquidazione di imposta n.2021/007/SC/000000753/0/002, emesso dal Direttore Provinciale di Cosenza dell'Agenzia delle Entrate, a carico del Comune di Belvedere Marittimo per: *" imposta principale di registro dovuta per registrazione provvedimento giudiziario ai sensi degli artt.2 e 37 del DPR N.131/1986"* (Sentenza Civile N.753/2021 del 22/11/2021 emesso dal Tribunale di Paola), di complessive €.435,00;

PRESO ATTO

Che necessita procedere all'ammissione d'ufficio alla massa passiva delle predette imposte in quanto trattasi di crediti privilegiati, e relativi a fatti e/o atti antecedenti al 31.12.2019, e pertanto di competenza della gestione dell'OSL;

Che necessita autorizzare i pagamenti di che trattasi, senza riduzione in quanto crediti erariali privilegiati;

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "*, con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'organo straordinario di liquidazione);

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante *"Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"*;

-la deliberazione dell'OSL n.76 del 31.03.2022, recante *"Dissesto del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione, ex art.253, 3° comma TUEL,(omissis)"*;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Di ammettere alla massa passiva del dissesto i crediti in premessa specificati, di cui ai due Avvisi di liquidazione, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3-Di autorizzare la liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate della provincia di Catanzaro e Cosenza , con separati bonifici per ogni avviso di liquidazione imputando la relativa complessiva somma di €. 635,00 - sul conto della gestione liquidatoria dell'OSL;
- 4-Di demandare al servizio finanziario - del Comune di provvedere ai relativi adempimenti;
- 5-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione Straordinaria di Liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale;
- 6- Di disporre la notifica del presente atto all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catanzaro e di Cosenza;
- 7- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi.;
- 8 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria del Comune.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Antonio Coscarelli (Presidente)Fto digitalmente

Antonietta Chiellino (Componente)Fto digitalmente

Vincenzo Aloe (Componente verbalizzante)Fto digitalmente

ANNI OS



DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890)

Io sottoscritto BATTAGLIA ELISABETTA in qualità di tecnico speciale dell'Ufficio DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO notifico il presente atto, che consta di 5 pagine, a mezzo posta, ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890, al seguente destinatario:

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

CNP IVA: 00346820789

VIA MAGGIORE MISTORNI N 1 - 87011 - BELVEDERE MARITTIMO - (CS)

il presente atto, identificativo n. 2019/2/SC/21203, con il numero 512018/2022 del registro cronologico delle notifiche e viene spedito a mezzo dell'ufficio postale CATANZARO RECAPITO STAZIONE tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero AC: 78497641595 2

CATANZARO, 14-11-2022

Elisabetta Battaglia
BATTAGLIA ELISABETTA

UFFICIO DI BELVEDERE MARITTIMO
PROTOCOLLO N. 005811/2022 DEL 17/11/2022

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

11/10/22

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO (TEE)

AVVISO NUM. 2019/202/SC/000002120/D/023

DIRETTORE PROVINCIALE SIFONETTI GIUSEPPE
avverte

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

C.F. 00346830799

DOMICILIATO IN
VIA MASSIMO MISTRONI N. 5 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
IN QUALITA' DI APPELLATO

CONFERMA ALLA SENTENZA CIVILE N. 000002120/2019

DEL 06/11/19 EMESSO DAL CORTE APPELLO CATANZARO

con i seguenti motivi

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 2320/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO VERTEENTE TRA LE SEGUENTI PARTI: ASP COSENZA / BARONE ANTONIO + COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.
TRATTANDOSI DI DISPOSIZIONI SACANTI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME F.C. IVA, SI APPLICA L'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO NELLA MISURA DEL 2% PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA 1, LETT. B) DELLA TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL TUR 131/86, POICHE' L'IMPOSTA PROPORZIONALE COSI' CALCOLATA E' INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE. L'ATTO E' SOGGETTO AD IMPOSTA FISSA PARI AD EURO 200,00 (ART. 41 S. 2 DPR 131/86).

Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	0,75

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

STEFANIA COSENTINO

Firmata digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE SIFONETTI GIUSEPPE



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento: **Ottavio Stronetti**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro ed oltre ogni termine di questo atto il versamento dell'imposta dovuta presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presentate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9406 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenzie della riscossione o quella scaricabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di provvedimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procedono, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo della somma dovuta e corre quest'ultima con carica di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riscossione in autotutela

Se il contribuente ritiene che quanto ad esso sia dovuto può chiedere all'Agenzia delle Entrate di risubordinare l'atto all'autotutela. In questo modo evita l'Amministrazione a riscossione, in tutto o in parte, sulla già estesa e a dati conosciuti quanto alla correttezza di autotutela, non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di subordine deve essere presentata in carta semplice all'ufficio aditato in istruzione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso a reclamo

Quando è come presentare ricorso e come farlo (art. 27 della Legge n. 30/1997)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il termine dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno art. 1 della legge n. 742/1999), nonché del computo legale del termine art. 155 e p.c.i.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di conciliazione con teleferimazione della protesta. In tal caso, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo-mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'avvio del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'importo del reclamo-mediazione garantisce tempi brevi e certi nel ottenere una risposta dall'Agenzia e, in caso di ricorso, sanzioni ridotte al 35% del termine previsto dalla legge.

Il ricorso si presenta al ricorso:

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato all'Ufficio **PROVINCIALE** che ha messo l'atto.

Come notificare il ricorso:

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente in modo telematico all'indirizzo di posta elettronica dgj.catanaro@pec.agenziaentrate.it

Luogo del rinvio del ricorso:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso;
- la sede legale di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, come dato da parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 21, comma 30 del D.L. n. 98/2011);
- l'indicazione di posta elettronica certificata del dichiarante o della parte, che rispetto all'iterazione di domande;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- la Direzione **PROVINCIALE** a cui si presenta ricorso;
- il numero dell'invio di segnalazione;
- i motivi del ricorso, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, tenuto conto della proposta con la ricostituzione dell'ammontare della somma;
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione della quale risulta il valore della lire, pari all'importo del solo tributo contestato, anche nell'ipotesi di presentazione a debito (art. 14, comma 1 bis, COIR n. 415/1993);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del rappresentante incaricato;
- la categoria cui appartiene il dichiarante (in base all'articolo 10 del D.Lgs n. 540/1993);
- l'ubicazione a norma del medesimo articolo 11, comma 7.

Se l'importo contestato è inferiore a 2.000,00 euro, escluso gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazione ripetuta e conclusivamente negativa, se il lire accertato è superiore a 2.000,00 euro), il contribuente deve avere assistito in giudizio da un difensore appartenente alla categoria di lavoro dell'art. 12 del D.Lgs. n. 540/1993 (per esempio avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, amministratori, tecnici nei rispettivi settori professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla scadenza data, qualora una o più del contribuente, che in giudizio non assistono neanche nella contestazione di valore fino a 5.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- l'ufficiale giudiziario (art. 137 e ss. del Codice di procedura civile);
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con piano raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Giorno e orario di giudizio:

L'atto di giurisdizione tributaria, ad esso fine del processo (art. 110), il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità nel ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo delle Giurisdizioni Tributarie (SISTRI) o, in caso di impossibilità di accesso alla Giustizia tributaria, ovvero giurisdizione tributaria.

In caso di contestazione di valore fino a 20.000 euro, soggetto al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal momento in cui il ricorso è notificato alla controparte del ricorso (articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 540/1993) e termina il 1° al 31 agosto.

A fine della costituzione in giudizio, bisogna inviare tutte le informazioni richieste dalla scrivania presentate nel SISTRI, ovvero "Dati generali", "Ragioni", "Rappresentanza", "Debitore", "Beneficiario", "Tutti i pagamenti", "Tutti i versamenti", "Tutti i rimborsi", "Tutti i rimborsi" e deve depositare mediante SISTRI.

- il versamento tributario (IRPEF) come atto principale;
- la ricevuta di accettazione o consegna del messaggio IRPEF, con allegato del atto principale;
- gli ulteriori allegati di versamento, ovvero la copia dell'atto di impugnazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato, in caso di pagamento anticipato (art. 115) o non versamento in contante o del modello di comunicazione di versamento del contribuente (art. 115) o del pagamento tramite contante.

Solo in caso di ritardo di pagamento (art. 115) - Sistema di pagamento elettronico obbligatorio che non comporta alcun versamento - non va allegata nessuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'art. 137 del Codice di procedura civile prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente che si costituisce senza assistenza tecnica non è assistito da un difensore (art. 12 del D.Lgs. n. 540/1993) o in caso di impossibilità di accesso alla giustizia tributaria, il contribuente deve depositare presso la scrivania del giudice tributario, entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 540/1993, la documentazione di cui al punto 6 del presente articolo.

- l'originale del ricorso e i motivi del ricorso (art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 540/1993), oppure la copia del ricorso e i suoi allegati e spediti per posta, in questo caso il contribuente deve indicare che la copia ha sostituito l'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito e della ricevuta ricevuta per posta (art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 540/1993);
- la ricevuta di deposito del ricorso;
- il notaio di cui è stato incaricato, con documento depositato in parte, l'importo del contributo unificato, l'atto impugnativo, l'atto impugnativo, la proposta di mediazione, l'importo del contributo unificato e la data di notifica del ricorso;
- la documentazione di cui al punto 6 del presente articolo.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2019/002/SC/0000071.20/0/003

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quinquies, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle contestazioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prescrizione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F-23
- tabaccherie e agenzie della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo menore il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Importante: se nel ricorso si dichiara nei modi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure si preferisce non utilizzare il proprio indirizzo fiscale, il contributo unificato è accettato fino alla metà (art. 13, comma 7 bis, DPR n. 115/2002).

PER INFORMAZIONI: PP.CATANZANO UTCATANZANO@AGENZIAENTRATE.IT

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

TELEGRAFICI (Ritorno)

PEC

CODICE FISCALE 0003046830789

DAI ANAGRAFICI COMUNE DI BELVIDERE MARITTIMO

DOMICILIO FISCALE BELVIDERE MARITTIMO 08 VIA MAGGIORE HISTORIA N 3

CODICE FISCALE del contribuente, erede, beneficiario, datore di lavoro, intestatario

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes rows for IVA and Ritenute alla fonte.

TIN 2 0 5 1 4 9 3 3 6 2 4 5 TOTALE A 208,75 SALDO (A-B) 206,75

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE C' row.

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE E' row.

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE G' row.

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE I' row.

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE M' row and a final 'SALDO' value of 206,75.

Table with 6 columns: codice tributo, aliquota, periodo di imposta, imposta, imposta di credito, imposta di credito compensata. Includes a 'TOTALE N' row.

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2021/007/SC/000000753/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAGLA (IDL)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO

avverte

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

C.F. 00346630759

DOMICILIATO IN
VIA MADRIGONE MISTRONI N 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000753/2021

DEL 02/11/21 EMESSE DAL TRIBUNALE PAGLA

e per i seguenti motivi:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 37 DEL D.P.R. N. 131/1986.
SENTENZA REPERIBILATA AL N. 929/21, CHE ACCOGLIE LA DOMANDA ATTORALE DI RISARCIMENTO DANNI, A SEGUITO DEL MINISTRO VERIFICATOSI IL 17/05/11 IN AGRO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO 2, PER L'ESITO, CONDANNA PARTE CONVENUTA A CORRISPONDERE L'IMPORTO DI EURO 13.692,09 OLTRE INTERESSI CALCOLATI IN EURO 921,00.

TASSAZIONE:

-APPLICAZIONE EX ART. 8 LETT. B) DELLA TARIFFA PARTE I D.P.R. N. 131/1986 DELL'ALIQUOTA DEL 3% SULLA SOMMA RICONOSCIUTA DISPOSTA (RISARCIMENTO E INTERESSI).

ATTORE: CAROPRESE KOCCO

CONVENUTO: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

N.B. DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO SI PREGA DI FAR SERVIRE LA RICEVUTA ALL'UFFICIO IN INTERSTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE.

Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	1156	435,00
TOTALE		435,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	2400	9,75

(*) nel caso di notifiche dal presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

CARLO RIZUTO

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
 COPIA COMPONE ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0017446/2022 del 01/09/2023
 Firmatario: CARLO RIZUTO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **CARLO RIZZUTO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 8400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello reperibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento e il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederanno, come previsto dalla legge, all'iscrizione e riscatto delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Ricorso in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (art. da 17-bis a 23 D.lgs n. 346/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1989), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.). Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può escludere una proposta di mediazione con rideterminazione della prova. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'Istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: sp.covana@pcn.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- la generalità di cui presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 30, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'invio di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della proposta
- la conclusione, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione della quale risulta il valore della lite, pari all'imposta dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.lgs. n. 346/1992
- l'incarico o nome del medesimo articolo 12, comma 7,

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alla categoria indicata dall'art. 12 del D.lgs. n. 346/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commercialisti, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nella controversia di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- l'Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile) consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilancia la relativa ricevuta spedita con pieno accantonamento senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di insanabilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversia di valore fino a 30.000 euro, soggetta al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Al fine della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schiarite presenti nel S.I.G.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CL" e deve depositare mediante S.I.G.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intenzione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagaPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nella controversia di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure il copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve allegare oltre la copia che conferme all'originale del ricorso la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'invio di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati la parte, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese

2021/007/SC/000000783/0/002

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di preconstituito debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo accettare il contrassegno rilasciato dai tabaccai e conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è ammesso fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**SUFFICIENTE AL QUOTE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI: ANNA MORINO
TEL. 0884/845342 - INVIARE COPIA DEL PAGAMENTO -MAIL
ANNA.MORINO@AGENZIAENTRATE.IT**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 010346830789

banca in caso di errore di importo non cobaltare con una nota

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

abitato

via di nascita: anno di nascita: comune di nascita:

prov.

DOMICILIO FISCALE BELVEDERE MARITTIMO

via e numero civico C/S VIA MAGGIORE MISTORNI N 1

CODICE FISCALE del contribuente, società, persona, favore a carattere internazionale

spazio identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA	importo fiscale	aliquota/regione/prov./massa di	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
RITENUTE ALLA FONTE	8196		2021	435,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	9400		2021	8,75	

codice città	codice città	T1 D1 I	01 51 51 71 01 21 81 31 41 71 2	TOTALE A	443,75	SALDO (A-B)	443,75
--------------	--------------	---------	---------------------------------	----------	--------	-------------	--------

codice banca	codice contributo	importo INPS/pensione INPS/altro servizio	importo di riferimento da versare	importo a debito versato	importo a credito compensato	TOTALE C	SALDO (C-D)

codice regione	codice versante	importo INPS/altro servizio	importo di riferimento da versare	importo a debito versato	importo a credito compensato	TOTALE E	SALDO (E-F)

importo INPS/altro servizio	importo di riferimento da versare	importo a debito versato	importo a credito compensato	TOTALE G	SALDO (G-H)

importo INPS/altro servizio	importo di riferimento da versare	importo a debito versato	importo a credito compensato	TOTALE I	SALDO (I-L)

importo INPS/altro servizio	importo di riferimento da versare	importo a debito versato	importo a credito compensato	TOTALE M	SALDO (M-N)	
					EURO	443,75

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

pagamento effettuato con contante

banca/poste credito/altro credito

cod. AB

CAE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0103416181310718191111

Indicare in caso di errore d'imposta non corrispondente con detto codice

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Indirizzo di nascita: viale di ...

DOMICILIO FISCALE BELVEDERE MARITTIMO

via ... VIA MAGGIORE MISTORNI N 1

CODICE FISCALE del contribuente, erede, genitore, tutore o curatore legittimato

Indirizzo di residenza: ...

codice identificativo

	codice tributo	importo/percentuale/percentuale	anno d'imposta	importo a debito versato	importo a credito compensato
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A196		2021	435,00	
RITENUTE ALLA FONTE	B400		2021	8,75	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

codice ufficio	codice stato	T 1	D 1	L 0	5	5	7	0	2	8	3	4	7	2	TOTALE A			SALDO (A-B)	
																		443,75	443,75

codice tributo	importo/percentuale/percentuale	periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato	
TOTALE C					SALDO (C-D)

codice tributo	importo/percentuale/percentuale	periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato	
TOTALE E					SALDO (E-F)

codice tributo	importo/percentuale/percentuale	periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato	
TOTALE G					SALDO (G-H)

codice tributo	importo/percentuale/percentuale	periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato	
TOTALE I					SALDO (I-L)

codice tributo	importo/percentuale/percentuale	periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato	
TOTALE M					SALDO (M-N)

EURO 443,75

DATA **CODICE BANCA** **POSTO** **AGENZIA DELLA RISCOSSIONE**

Indirizzo elettronico del beneficiario
 Beneficiario/passivo
 Creditore/credito passivo

<A00>AGEDP-CS</A00><NUMERO_PROTOC
OLLO>172330</NUMERO_PROTOCOLLO><D
ATA>30/08/2022</DATA><REGISTRO>
REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato
registrato dall'amministrazione
AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI
COSENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 172330 e data
30/08/2022

ID_PROFILO:230470939

Il documento allegato è stato
protocollato in uscita
dall'amministrazione ENTRATE,
aoo null,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 172330 e data
30/08/2022

Da: Per conto di: dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: giovedì 1 settembre 2022 12:02
A: belvedereamarittimo.cs.segreteria@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TDL2021007SC0000007530002 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE [ENTRATE|AGEDP-CS|REGISTRO UFFICIALE|172330|30-08-2022][230470939|223288182]
Allegati: delcertLxmt; postacert.eml (393 KB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/09/2022 alle ore 12:02:11 (+0200) il messaggio "RISERVATA PERSONALE - PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TDL2021007SC0000007530002 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE [ENTRATE|AGEDP-CS|REGISTRO UFFICIALE|172330|30-08-2022][230470939|223288182]" è stato inviato da "dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it" indirizzato a: belvedereamarittimo.cs.segreteria@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: cpcc2941.20220901120211.02528.71.1.22@pcert.sogei.it

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come
prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24/01/2023
al 08/02/2023.

Belvedere Marittimo, li 24 GEN, 2023



Il Responsabile del Servizio di Segreteria

UFFICIO DI SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
(DANS. PROV.)
Istruttore D. M.